



Numero 135.897 di Repertorio

Numero 42.852 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto giugno duemilaventidue, alle ore diciassette.

In Alessandria, corso Roma n. 127.

Avanti a me **GIUSEPPE MUSSA Notaio** alla residenza di Alessandria iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, è comparso il signor:

MASSOBRIO PAOLO, nato a Milano il giorno 8 gennaio 1961, residente in Alessandria, via Della Maranzana n. 62, codice fiscale MSS PLA 61A08 F205W come dichiara.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della *associazione nazionale culturale senza fini di lucro*

"CLUB DI PAPILLON",

con sede in Alessandria, via Della Maranzana n. 62, iscritta al Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Alessandria al n. 41 (art. 1 D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361), codice fiscale 96015830068,

dichiara

che è stata qui convocata, in questo giorno ed a quest'ora, l'assemblea straordinaria dei soci della associazione predetta, da svolgere mediante mezzi di comunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, per discutere e deliberare sugli argomenti contenuti nell'Ordine del giorno di cui infra, e chiama me Notaio ad assistervi e a redigere pubblico verbale dello svolgimento dell'Assemblea e delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

A tale istanza aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea il richiedente signor **MASSOBRIO PAOLO**, nella citata sua qualità, il quale, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, chiama me Notaio a fungere da segretario e dichiara e constata:

- che trattasi di assemblea in seconda convocazione, in quanto, la prima, indetta alle ore 6.00 di oggi, è andata deserta;
- che sono presenti in videoconferenza, in proprio e per deleghe riconosciute regolari ed acquisite agli atti sociali, n. 35 associati su n. 2038 associati ed aventi diritto a voto, rinunciando il Presidente dell'assemblea a nominare scrutatori dai locali collegati in videoconferenza, e precisamente:

in presenza:

MASSOBRIO PAOLO, DI STEFANO SALVATORE e ROSSI SILVANA

in videoconferenza:

SIPALA SALVATORE, CAMANA LUIGI, CAMANA DANIELE, PEDRINI IOLANDA, RICCI MARGHERITA, MATTIOLI PIO, MAZZACURATI MATTIA, MAGI MARCO, CALETTI ALFONSO, DALLALIO UMBERTO, GATTI MARCO, LIGABUE LUCA, LINGUANTI GIOVANNA, VITALI ROBERTO, GALLUPPI LUIGI, MICHELE FRANCO, LEGA MAURIZIO, MELI ANTONIO, MODUGNO ELISABETTA, CARTOTTO ARNALDO, TONELLO FULVIO, CRESCIOLI GABRIELE, GUIZZO LUCIO, SALA GIANANDREA, CAVALLI ENRICO, MASSOBRIO DAVIDE, BERSANO

Reg.to a Alessandria
il 07/10/2022
n. 8106 serie 1T
esatti € -

GIULIANA, FRANZESE GENNARO, POLISICCHIO ROBERTO, FLOREAN MATTEO, CORONA ERNESTA e MORETEAU SYLVAIN;

- che per il Consiglio Direttivo, oltre ad esso Presidente, sono presenti in videoconferenza, i consiglieri GATTI MARCO, GALLUPPI LUIGI e LIGABUE LUCA;

- che per il Collegio Sindacale è presente, in videoconferenza, il dr. Rino Franzese;

- che pertanto l'Assemblea, ai sensi di legge e di statuto, è regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

parte ordinaria

1) Comunicazioni del Presidente;

parte straordinaria

2) Modifica statutaria e iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS);

3) Varie ed eventuali.

Parte ordinaria

OMISSIS

Parte straordinaria

Passando alla parte straordinaria all'ordine del giorno e, precisamente, al punto 2), il Presidente dichiara:

- che occorre modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, successivamente integrato con D.Lgs. n. 105 del 2018, che disciplina le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cosiddetti "enti del terzo settore");

- inoltre, il Presidente espone che, nella denominazione, sarà contenuta l'ulteriore definizione Associazione di Promozione Sociale, in acronimo A.P.S., nel momento in cui sarà perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore; fino a tale momento, A.P.S. non potrà essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;

- l'ente ha accumulato, nel tempo, un patrimonio superiore ad euro 15.000 (quindicimila) in contanti dovuto a donazioni varie di associati e di terzi e di quote associative, come risulta dalla disponibilità nel riepilogo dei saldi riferito alla data del 24 giugno 2022 del conto corrente Bancario intestato all'associazione presso il Banco BPM (05034) rapporto n. 10403 - 223000022126, dichiarando il Presidente non essere intervenuti movimenti nel conto corrente da tale data ad oggi;

- le finalità dell'associazione e l'attività da esso svolta coincidono con quelle previste dalla riforma del Terzo Settore, i diritti, gli obblighi ed i requisiti di ammissione degli associati sono già previsti secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interesse generale svolta, così come sono già previste le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;

- occorre tenere il libro degli associati, il libro delle adunanze, delle delibere delle assemblee e delle adunanze e delle delibere dell'organo amministrativo e di controllo e di altri eventuali organi associativi.

Il Presidente propone quindi di approvare il nuovo testo dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata, ben nota agli associati.

Il Presidente invita l'assemblea alla discussione.

Il Presidente mi dichiara che l'assemblea, con voto manifestato per alzata di mano sia dai soci qui presenti che dai soci in videoconferenza ha deliberato all'unanimità

di approvare la proposta come sopra formulata dal Presidente e di adottare il nuovo testo dello statuto, redatto ai sensi del Codice del terzo Settore, dando atto che, nel momento in cui sarà perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, la denominazione verrà modificata in "CLUB DI PAPILLON ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", siglabile "CLUB DI PAPILLON A.P.S.";

- di delegare l'organo amministrativo a procedere al deposito del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Nazionale, compiendo tutte le formalità necessarie per il riconoscimento dell'associazione, autorizzandolo ad apportare allo statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti.

A questo punto, il Presidente mi presenta il nuovo testo dello **statuto** che, composto da diciannove articoli, debitamente vidimato dal Presidente e da me notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa avuta dal Presidente, in presenza degli intervenuti.

Null'altro essendovi da deliberare nella parte straordinaria dell'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, viene autorizzato dall'Assemblea a sottoscrivere il presente verbale e l'allegato statuto.

Ai fini della registrazione del presente atto, si richiedono le agevolazioni previste dall'art. 82 secondo periodo, terzo comma del D.Lgs. 117/2017 (esenzione da imposta di registro). Si chiede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (art. 82 V comma del D.Lgs. 117/2017).

Chiuso alle ore diciassette e quaranta.

Richiesto

io Notaio ho rogato questo verbale, che da me letto, presente l'Assemblea, al Presidente, viene approvato e sottoscritto, unitamente all'allegato statuto, dal Presidente e da me Notaio.

Consta di sei pagine di due fogli scritte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia.

Firmati: PAOLO MASSOBRIO

GIUSEPPE MUSSA Notaio

Allegato "A" al n. 42.852 di Raccolta

STATUTO

CLUB DI PAPILLON Associazione di Promozione Sociale

Denominazione

Art. 1

1.1 È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione denominata "CLUB DI PAPILLON".

1.2 La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) e, precisamente, "CLUB DI PAPILLON ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", siglabile "CLUB DI PAPILLON A.P.S.", solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.

1.3 L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) ai sensi del dell'articolo 35 e seguenti D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

1.4 Il presente statuto contiene i principi generali e le norme di funzionamento interno dell'Associazione, ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

Sede

Art. 2

2.1 L'associazione ha la propria sede nel Comune di Alessandria e potrà istituire proprie sedi operative in Italia.

Scopo e durata

Art. 3

3.1 L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ed opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

3.2. Scopo dell'associazione è quello di promuovere la cultura enogastronomica e la riscoperta delle tradizioni enologiche, agricole, culinarie italiane.

3.3 Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà, attraverso la propria organizzazione territoriale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

3.4 L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- Organizzare la divulgazione, sotto qualsiasi forma, dell'attività dell'associazione
- Organizzare spettacoli, momenti ricreativi, gite, cicli di conferenze, film, cineforum, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, concerti e spettacoli teatrali, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale, rassegne e fiere;
- Sostenere e divulgare le pubblicazioni relative al tempo libero e alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche realizzate dall'associazione o per conto dell'associazione o da terzi;
- Sostenere e promuovere associazioni, consorzi, circoli che possano completare gli scopi perseguiti dall'associazione;
- Editare pubblicazioni e materiale informativo principalmente per i soci, relativi allo scopo sociale

3.5 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i limiti e criteri previsti dalla normativa vigente anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

3.6 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo, relative linee guida ministeriali.

3.7 Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati sarà entro i limiti di cui all'articolo 36 del 3 Luglio 2017 n.117.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dall'assemblea degli associati.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, a norma dell'art. 18 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Durata

Art. 4

4.1 L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La stessa potrà essere prorogata dall'assemblea straordinaria con propria

deliberazione.

Patrimonio ed entrate

Art. 5

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.

5.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- dalle entrate derivanti da manifestazioni, corsi di formazione, stages, mostre, congressi o partecipazioni ad iniziative di enti pubblici;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- apporti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, realizzati attraverso le attività di interesse generale, le attività di raccolta fondi e le attività diverse di cui al precedente articolo;
- eredità, donazioni e legati, non espressamente destinati al patrimonio;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- altre entrate compatibili con le disposizioni di cui al d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

5.3 È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esercizio sociale

Art. 6

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

6.2 Entro il 31 Maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti del bilancio di esercizio;

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31 dicembre per la definitiva approvazione;

6.3 È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Quota associativa

Art. 7

7.1 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Associati e Modalità di associazione

Art. 8

8.1 Il numero dei soci dell'associazione è illimitato. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta al Consiglio Direttivo, sono stati da esso ammessi, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e prevede che le cariche associative siano elettive.

8.2 Sono soci dell'associazione i soci fondatori, i soci ordinari e i soci onorari.

Sono soci fondatori gli intervenuti all'atto costitutivo dell'associazione;

Sono soci ordinari le persone fisiche, italiane e straniere, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che accettino le finalità dell'associazione e le relative norme statutarie.

I soci ordinari possono versare una quota integrativa, il cui importo minimo è proposto ogni anno dal Consiglio Direttivo, a titolo di liberalità a sostegno dell'attività dell'associazione. I soci che versano tale integrazione vengono gratificati con la specifica dizione di soci ordinari benemeriti o soci ordinari sostenitori.

8.3 I soci onorari sono persone che, per particolari meriti tecnici, culturali, scientifici abbiano contribuito o possano contribuire a realizzare e diffondere i principi e le finalità dell'associazione.

La quota associativa è stabilita annualmente con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

8.4 L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

8.5 L'associato dovrà versare all'atto di ammissione la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;

8.6 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la

deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

8.7 Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo della quota associativa e i termini entro i quali va effettuato il versamento. Ciascun associato è obbligato al versamento della quota annuale di associazione.

8.8 La qualità di socio si perde per decesso, per recesso presentato per iscritto al Consiglio direttivo o per esclusione. L'esclusione del socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, e dei regolamenti comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

8.9 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

8.10 L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

8.11 Tutti i soci hanno pari diritti nei confronti dell'associazione, stessa capacità di elettorato attivo e passivo e a tutti i soci è richiesto il versamento della stessa quota associativa, deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Organi dell'associazione

Art. 9

9.1 Sono Organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Organo di controllo

Assemblea degli Associati

Art. 10

10.1 Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 90 (novanta) giorni.

10.2 L'assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogniqualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, almeno una volta all'anno entro il 31 maggio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e del bilancio preventivo, mediante lettera o anche in forma elettronica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, data, luogo e ora dell'adunanza. La comunicazione deve essere inviata otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato dagli associati al momento

dell'associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato.

10.3 L'assemblea può essere altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta un decimo degli associati.

Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

10.4 L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni assembleari e i rendiconti economici e finanziari rimarranno affissi presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci per i 15 giorni successivi la loro approvazione.

10.5 Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.

10.6 L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla normativa vigente, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

10.7 L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano; le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

10.8 L'Assemblea straordinaria dei soci approva in prima convocazione eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, in deroga all'art. 21 del c.c., la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione approva a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

10.9 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

10.10 Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

10.11 L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio

Direttivo, in assenza del quale viene sostituito dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, l'assemblea nomina un Presidente per i lavori della sessione.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci fondatori, ordinari e onorari in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio associato iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Ciascun associato dispone del voto singolo.

Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'assemblea.

10.12 L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede purché nel territorio dello Stato italiano.

10.13 L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10.14 L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

10.15 Delle riunioni della assemblea viene redatto, su apposito libro, un verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dai nominati scrutatori.

Consiglio Direttivo

Articolo 11

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati.

11.2 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

11.3 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della funzione.

11.4 In caso di dimissioni o di decesso di Consiglieri, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, potrà provvedere alla sostituzione nominando il primo candidato non eletto alla precedente votazione. La nomina verrà sottoposta alla assemblea, nella prima convocazione successiva alla cooptazione, per la ratifica.

11.5 L'Assemblea può deliberare a favore della presenza di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo ai membri del Consiglio Direttivo.

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Art. 12

12.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.2 L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in loro assenza dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

12.3 Il Presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

12.4. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12.5 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

12.6 Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

Art. 13

13.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con l'esclusione di quelle funzioni che la legge o il presente statuto attribuiscono all'assemblea degli associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza; l'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera l'importo della quota associativa che ciascun associato è obbligato a versare e i termini entro i quali va effettuato il versamento stesso;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del

bilancio sociale di cui all'articolo 4, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione
- redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti dell'eventuale personale dipendente e/o dei collaboratori retribuiti

Il Consiglio direttivo predispone uno o più Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

13.2 Il Consiglio Direttivo potrà istituire comitati operativi o consultivi, senza diritto di voto, delimitandone volta per volta i poteri e la durata.

13.3 Spetta al Consiglio Direttivo istituire eventuali sedi territoriali dell'Associazione, per l'ordinamento generale delle quali, sia per la fase costitutiva che per la fase gestoria, sarà adottato apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Compiti e funzioni del Presidente

Art. 14

14.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

14.2 Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'associazione ed ha le seguenti attribuzioni:

- coordina l'attività istituzionale,
- convoca il consiglio direttivo
- vigila sul corretto funzionamento degli organi della Associazione e sul perseguimento degli scopi istituzionali, controlla e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del comitato dei Delegati o Governatori e dell'assemblea dei soci;
- esercita i poteri ad esso riservati dallo statuto o a lui delegati dal Consiglio Direttivo e svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Direttivo con apposita delibera o/o dalla legge.

14.3 Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo gli atti compiuti a ratifica da parte di questo alla prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Organo di Controllo

Art. 15

15.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un sindaco unico, tra le

categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

15.2 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

15.3 Qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

15.4 Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Comitati Tecnici

Art. 16

16.1 Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici con funzione consultiva, stabilendone composizione, compito, modalità di funzionamento e denominazione.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 17

17.1 Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria.

17.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

17.3 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

17.4 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

17.5 L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Controversie

Art. 18

18.1 Per tutte le eventuali controversie tra gli associati o tra questi e l'Associazione o i suoi organi il foro competente sarà il Tribunale di Alessandria.

Rinvio

Art. 19

19.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto occorre fare riferimento alle vigenti norme e ai principi generali dell'ordinamento giuridico, oltre che ai regolamenti di attuazione del presente statuto, ove adottati.

Alessandria, 28 giugno 2022

Firmati: PAOLO MASSOBRIO

GIUSEPPE MUSSA Notaio

[illegible]